

## **Segregazione patrimoniale e destinazione vincolata nell'attività notarile**

Salerno, Grand Hotel Salerno – 31 maggio 2013

### **Tecniche redazionali dell'atto costitutivo di trust: criticità comuni e rimedi**

#### **Premessa**

La trattazione che segue è limitata al c.d. trust interno, quell'istituto cioè, che ormai tutti conoscono, che non presenta elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, fatta eccezione per la legge regolatrice.

Mi occuperò prevalentemente del trust che coinvolge il patrimonio familiare, esponendo alcuni profili problematici della figura nel suo rapporto con l'ordinamento italiano. Ciò soprattutto in ragione del fatto che poichè il trust interno deve essere necessariamente regolato da una legge straniera, l'operatore del diritto non può non interrogarsi sulla compatibilità di quanto consentito dalla legge straniera rispetto al diritto italiano, la cui applicazione è fatta salva dalla stessa Conv. Aja del 1985. Va peraltro subito osservato che forse i tempi sono maturi per superare la necessità del richiamo, più che alla legge, all'ordinamento stranieri, e configurare, quindi, un trust di diritto italiano. La presenza dell'art. 2645-ter potrebbe costituire la chiave di volta per giungere a questo risultato.

Va premesso ancora che nell'ambito del trust familiare possono ben essere ricompresi anche i trust che hanno funzione assistenziale, in particolare quelli a vantaggio di persone prive di autonomia. Di questi non mi occuperò, limitando il discorso solo ai trust che hanno la funzione di pianificare, tra le altre cose, la successione del disponente.

In tali trust la funzione svolta dalle attribuzioni in favore dei beneficiari prevista dal disponente nell'atto istitutivo di un trust *inter vivos* è fare una liberalità, nello specifico una liberalità non donativa.

In questa sede ci soffermeremo proprio su quest'ultima ipotesi, nella quale il trust viene correntemente qualificato come "trust liberale" e ben può essere inserito all'interno dell'ampia categoria delle liberalità non donative.

L'arricchimento di un soggetto (il beneficiario) viene infatti realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee) il titolare del quale (titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust) dovrà far pervenire al beneficiario i vantaggi patrimoniali che l'atto istitutivo prevede.

Sul piano della struttura occorre premettere che, nell'ordinamento di provenienza (cioè quello inglese), il trust tradizionalmente si atteggia (per ragioni storiche e tecniche che non è possibile riferire in questa sede) quale negozio unilaterale non solo nell'ipotesi di trust autodichiarato, ma anche in quella postulante un trasferimento dei beni ad un trustee.

In tale ottica, infatti, il trust si perfeziona per effetto della sola dichiarazione negoziale del disponente, il quale, al tempo stesso, istituisce il trust, trasferisce i beni al trustee (che *ipso jure* ne diviene proprietario) ove previsto e attribuisce la posizione beneficiaria al soggetto da egli individuato (che la acquista *ipso jure*).

Quanto al trustee eventualmente designato, quindi, la sua accettazione dell'incarico, lungi dal fondersi con la dichiarazione del disponente (come accadrebbe in un contratto fra costoro), rimarrà distinta rispetto ad essa; il rifiuto dell'incarico, invece, implicherà che il trustee perda la titolarità dei beni trasferitigli dal disponente. Quanto poi al beneficiario, se

egli accetti la posizione beneficiaria si precluderà una successiva rinuncia (così consolidando il suo acquisto), mentre in caso contrario dovrà rinunciare ad essa.

Un primo problema è quindi verificare se, nel nostro contesto civilistico, ferma restano l'unilateralità del trust autodichiarato sia qualificabile come contrattuale il trust che preveda il di trasferimento di beni a un trustee. Il problema appare comunque di limitata rilevanza pratica, poiché viene sistematicamente superato facendo presenziare il trustee all'istituzione del trust, sì da renderne contestuale l'accettazione dell'incarico.

Più delicata è invece la questione con riguardo all'acquisto della posizione beneficiaria; parrebbe esservi invece sostanziale concordia sul fatto che il beneficiario sia estraneo al trust ed acquisisca *ipso jure*, salva rinuncia, la posizione beneficiaria.

Ciò non parrebbe, comunque, dover suscitare soverchie perplessità, ove si consideri che la dinamica dell'acquisto *ipso jure* da parte di un soggetto estraneo al negozio, salva sua accettazione (che consolida l'acquisto) ovvero rinuncia (che importa perdita di quanto acquistato) appare analoga a quella che, nel nostro diritto, si verifica in altri istituti, come il contratto a favore di terzo (cfr. art. 1411 comma 2, c.c.) ed il legato (cfr. art. 649 c.c.).

Pur ammettendo che la fattispecie istitutiva si perfezioni a prescindere dall'accettazione dei beneficiari, non v'è però chi non veda come i beneficiari (uno, più, persino tutti) possano rifiutare la posizione beneficiaria stessa, non potendo certo il trust essere loro "imposto". Questo profilo è oggetto di valutazione da parte di una sentenza, resa in un caso avente a oggetto un trust c.d. liquidatorio (meglio "falsamente" liquidatorio). Il Tribunale di Brindisi afferma che un tale trust non può essere imposto ai creditori che non abbiano in alcun modo prestato una qualche forma di adesione al trust. Quanto affermato dal tribunale pare condivisibile, non potendo la posizione dei beneficiari rispetto alla funzionalità concreta e all'effetto di separazione patrimoniale nascente dal trust essere sottaciuta, se non altro perché, in caso contrario (cioè laddove si ritenesse del tutto irrilevante la posizione dei beneficiari ai fini - quantomeno - della definitività dell'effetto di separazione patrimoniale nascente dal trust), il trust medesimo si presterebbe a essere utilizzato abusivamente. Si pensi, tanto per fare un esempio, a chi istituisse un trust individuando i beneficiari del tutto casualmente (magari consultando l'elenco del telefono...) senza appunto informarli dell'avvenuta istituzione del trust in loro favore.

Questo conduce subito a trattare il tema della causa concreta del trust, nonché dei connessi temi del trust quale istituto residuale e dell'effettiva idoneità del trust a proteggere il patrimonio, sia dal punto di vista del disponente che da quello dei beneficiari. Farò anche un accenno alle questioni relative alla tutela dei legittimari di fronte a trust lesivi della legittima, alla responsabilità del professionista e, se resta tempo, alle future prospettive applicative.

### **La "causa" del trust e l'indagine sulle ragioni dell'istituzione**

Il notaio che viene richiesto della stipula di un trust si deve porre una serie di problemi, primo fra tutti quello delle ragioni dell'istituzione del trust, dato che, come non di rado accade, il trust viene a torto inteso come strumento che assicura in maniera certa la protezione patrimoniale. Vedremo subito come ciò non è del tutto vero.

Il riferimento alle ragioni dell'istituzione del trust coinvolge il concetto di causa, che, come sappiamo è oggi intesa come causa in concreto, cioè sintesi degli effetti pratici che attraverso l'uso di un istituto giuridico il privato intende raggiungere.

Va osservato che, con riferimento al trust l'atteggiamento deve essere (ed è) più prudente rispetto a figure contrattuali atipiche che i privati hanno la facoltà di stipulare in applicazione dell'art. 1322 c.c. Ciò in quanto mentre nel caso dei contratti atipici meritevoli

di tutela ex art. 1322 c.c. si parte da uno schema tipico cui si aggiunge un *quid pluris* e quindi essi sono in un certo senso più rassicuranti, il trust è istituto che nasce in un altro ordinamento e si forma e sviluppa in altre e diverse esperienze giuridiche. C'è quindi più diffidenza rispetto al trust, a mio parere soprattutto in ragione del fatto che l'effetto principale di esso è costituito dalla separazione patrimoniale e del conseguente pregiudizio che esso può apportare alle ragioni dei creditori.

In verità, infatti, non è del tutto vero che nel nostro ordinamento operano figure contrattuali sorte in esperienze giuridiche che De Nova definirebbe aliene. Pensiamo a contratti quali il leasing, il lease-back, il factoring, il franchising, il leveraged buy out, che vengono stipulati e operano in Italia pur essendo, appunto, modelli integralmente riprodotti (cioè tradotti) dai corrispondenti stranieri, ma sottoposti alla legge italiana. Tali contratti sono divenuti ormai figure socialmente tipiche e, direi, tipi legali, essendo operazioni economiche affermatesi nella prassi e governati da regole, anche di fonte non legislativa, individuabili e uniformemente osservate.

Occorre allora chiedersi se un ragionamento analogo possa essere svolto riguardo al trust. Taluno sostiene di sì. La mia opinione è che si tratta di una strada percorribile, ma il discorso non può essere sviluppato in questa sede.

#### **Il trust come figura residuale?**

Una questione che in passato era stata posta e che è venuta fuori negli ultimi tempi concerne il trust quale istituto residuale. Il privato, in altri termini, può utilizzare liberamente tale istituto o deve vagliarne l'utilità di altre strutture con portata effettuale analoga?

Esistono in effetti talune posizioni secondo cui appunto il trust è uno strumento residuale, utilizzabile solo in mancanza di strumenti interni idonei a raggiungere il medesimo obiettivo. In presenza di tali strumenti, aggiunge un autore, il ricorso al trust dovrebbe ritenersi non ammissibile.

Si può osservare in primo luogo che la residualità non pare essere una categoria o un concetto che serve da limite all'autonomia privata e, in secondo luogo, che parlare di inammissibilità non è del tutto corretto da un punto di vista giuridico. L'ordinamento conosce infatti altre categorie giuridiche, quali la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia. A seguire tale testi, pertanto, il trust, più che inammissibile, dovrebbe ritenersi nullo.

Esiste invece il concetto di residualità nel c.p.c., in materia cautelare (es. nell'art. 700).

Il ragionamento in tema di residualità non tiene conto di quanto ho detto prima in tema di causa in concreto, perchè è evidente che il giudizio sulla residualità, ammesso che si possa ragionare in tali termini, non potrà certo essere fatto in astratto bensì appunto in concreto, verificando quali sono i concreti interessi che attraverso il trust il privato intende realizzare. Se ciò è vero, e non mi pare dubitabile, allora si tratta di un falso problema perchè è evidente che tutti i trust svolgono funzioni che difficilmente possono essere perseguite tramite istituti tipici. Giusto per fare un esempio, visto che parliamo di famiglia e patrimonio familiare, pensiamo al rapporto esistente tra i trust e il patto di famiglia, il quale, almeno secondo l'opinione prevalente, presuppone un accordo tra i paciscenti, ciò che il trust invece non presuppone. Per tacere del fatto che la giurisprudenza pacificamente ammette le figure del negozio indiretto e del negozio fiduciario. Se si considerasse vigente il c.d. principio della residualità allora tutti i negozi indiretti non sarebbero validi, ciò che nessuno si è mai sognato di sostenere. Stesso discorso per il negozio fiduciario, pacificamente ritenuto valido dalla giurisprudenza.

Inoltre, ammesso che si possa parlare di nullità del trust per violazione del c.d. principio della residualità, che tipo di nullità sarebbe? Non certo una nullità testuale. Forse potrebbe

parlarsi di nullità virtuale ex art. 1418? Ad es. un trust la cui causa concreta - a dispetto di quanto indicato nell'atto stesso - fosse quella di avvantaggiare un proprio figlio da parte del disponente così ledendo la legittima di altri figli potrebbe essere considerato nullo? C'è chi ha detto di sì, affermando che le norme sulla legittima sono di ordine pubblico. Ma a me pare evidente che si tratta di conseguenza abnorme, sia perchè avverso gli atti lesivi della legittima l'azione proponibile è l'azione di riduzione, che presuppone invece la validità dell'atto, sia perchè quand'anche la ragione giustificativa del trust fosse quella di avvantaggiare un figlio a discapito di altri il trust ben andrebbe apprezzato quale strumento volto a realizzare una liberalità indiretta, i cui effetti e disciplina risultano dall'art. 809 c.c. D'altro canto in un caso simile non si potrebbe certo discorrere di mancanza di causa bensì di diversità della causa.

Mi pare quindi che si possa considerare il trust come istituto concorrenziale rispetto ad altri istituti interni, fermo restando, naturalmente, che il giudizio sull'idoneità del trust alla realizzazione degli interessi perseguiti andrà sempre fatto in concreto e non in astratto. Esistono certamente, infatti, trust "buoni" e trust "cattivi" o "falsi" trust.

#### **La "mera" separazione (nullità?)**

Si è detto che la separazione patrimoniale è *effetto* caratteristico del trust il che sembra implicare che la ragione giustificativa dell'istituzione del trust debba essere qualcosa di diverso dal mero intendimento di ottenere la separazione.

La questione è se un trust che abbia come unica ragione giustificativa la separazione patrimoniale sia o meno valido.

Questo problema si pone con particolare riguardo ai trust liberali istituiti da incapaci. Tali trusts di regola prevedono quale unico beneficiario l'incapace stesso e la ragione discende dal fatto che, trattandosi di trust liberali, la nomina di beneficiari ulteriori da parte del disponente incapace sembra urtare contro i principi in tema di capacità di donare ritenuti applicabili anche alle donazioni indirette.

A tale problema si può rispondere adottando la prospettiva "tradizionale", distinguendo appunto tra causa ed effetto: in un trust del quale l'unico beneficiario sia l'incapace stesso (trust che sarà destinato, normalmente, a durare fino alla sua morte ovvero fino all'eventuale cessazione della sua incapacità), appare dubbio rinvenire una "causa" che possa utilmente distinguersi dall'effetto tipico di qualunque trust, cioè l'attuazione di un meccanismo di separazione patrimoniale.

Né parrebbe possibile obiettare che, in tali casi, la causa del negozio è data dalla protezione del patrimonio dell'incapace, poiché quest'ultimo è già protetto dagli istituti della rappresentanza o assistenza legale: se è vero, infatti, che in questi casi il trust appresta un meccanismo di protezione ulteriore (dato appunto dalla separazione patrimoniale), appare dubbio che l'istituzione di un trust possa trovare giustificazione nel mero intento di creare detta separazione, sì che non può escludersi la nullità di un trust del genere.

Si può replicare adottando invece una prospettiva "funzionale", che valorizzi la particolare meritevolezza di tutela dell'interesse sotteso ad una siffatta operazione, volta a realizzare, attraverso l'utilizzazione del trust, una maggiore tutela delle persone prive di autonomia. Il trust, in altri termini, potrebbe essere visto come misura alternativa agli ordinari istituti di protezione laddove esso si giustifichi in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze del soggetto da proteggere. Sotto quest'ultimo profilo può discutersi se occorra dimostrare al giudice, per ottenere l'autorizzazione all'istituzione del trust, che il trust sia strumento più adeguato ed efficiente rispetto agli istituti legali

ovvero sia sufficiente che esso sia non meno adeguato ed efficiente rispetto agli istituti legali.

In ogni caso, anche ammettendo la validità di tale trust (e il ragionamento mi sembra vada esteso anche alla fattispecie in cui il disponente è soggetto pienamente capace), sotto il profilo della protezione del patrimonio, l'utilità del ricorso al trust quale mezzo di protezione del patrimonio si riduce, perché nel caso in cui il disponente è l'unico beneficiario del trust, i suoi creditori possono aggredire la sua posizione beneficiaria.

Invece, rispetto ai trusts la cui struttura preveda beneficiari diversi dal disponente, il problema dell'identificazione della separazione patrimoniale con la ragione giustificativa va analizzato, a mio avviso, sotto una prospettiva diversa e, forse, è un falso problema.

Buona parte dei trusts strutturati come trusts per beneficiari diversi dal disponente, è apprezzabile, come può facilmente essere verificato dall'analisi della prassi, come liberalità non donativa.

Si tratterà quindi di trusts la cui ragione giustificativa, che deve emergere dall'atto istitutivo, è l'effettuazione di una liberalità in favore dei beneficiari. La separazione patrimoniale, in trusts del genere, è evidentemente funzionale alla realizzazione dell'interesse che ha mosso il disponente ad istituire il trust.

E' però possibile che il disponente sia stato mosso ad istituire il trust dal mero interesse di separare il proprio patrimonio e che quindi il trust, a dispetto di ciò che emerge dall'atto istitutivo, sia affatto finalizzato a realizzare una liberalità in favore dei beneficiari.

Non si tratterà, allora, di verificare se la separazione patrimoniale può in sé costituire l'unica ragione giustificativa del trust, bensì di vedere se, a monte, vi sia stata reale volontà di istituire il trust (che, per il diritto inglese è una delle tre certezze, in mancanza della quale non si ha trust).

L'intera vicenda giuridica, per esempio, potrebbe essere simulata, oppure il trustee potrebbe non avere in realtà assunto il controllo dei beni, con conseguente non riconoscibilità del trust o, ancora, il contegno successivo delle parti potrebbe essere tale da far ritenere il trust un mero simulacro e quindi "sham", cioè "fasullo".

Con una conseguenza non di poco conto, perché altro è l'azione revocatoria, dei cui effetti beneficia solo il creditore che l'ha proposta, altro è l'azione di nullità, che determina il rientro di tutti i beni nel patrimonio del debitore, aprendo così il concorso su detti beni a vantaggio di tutti i creditori, anche di coloro che si erano disinteressati del comportamento del loro debitore.

Il discorso, come è evidente, inizia a complicarsi, coinvolgendo prospettive di analisi di natura diversa da quella strettamente giuridica, perché è evidente che dal punto di vista del creditore agire con l'azione revocatoria o con l'azione di nullità non è sotto il profilo costi-benefici, indifferente. E non va dimenticato, inoltre, che la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice.

### **Trust e tutela dei legittimari**

Il tema dei rapporti tra trust e norme a tutela dei legittimari è indubbiamente molto complesso. Non esistono precedenti riguardo al concreto funzionamento dell'azione di riduzione proposta nei confronti di un trust. Esiste una sola sentenza, emessa dal tribunale di Lucca nel 1997, che ha affermato, condivisibilmente, che un trust lesivo della legittima non è nullo ma è soggetto, appunto, all'azione di riduzione.

Per ragioni di tempo mi limiterò a segnalare i problemi che pone l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti di un trust discrezionale, anche perchè oggetto di una recente vicenda giudiziaria, ancora in itinere.

Nel caso oggetto di tale vicenda il titolare di un importante gruppo societario ha istituito un trust in Inghilterra, conferendo in trust la propria partecipazione in una società lussemburghese, che è la capogruppo e costituisce, in sostanza, l'unico bene ereditario. Il trust ha due trustee, uno inglese, l'altro svizzero. Beneficiari del trust sono i figli, diciamo, di primo letto, mentre non è stata contemplata nell'ambito dei beneficiari la figlia minorenni avuta dalla seconda moglie. Il disponente è quindi deceduto.

Il trust è, appunto, discrezionale; in particolare esso è caratterizzato dall'attribuzione al trustee dei tipici poteri previsti dai trust regolati dal diritto inglese e stipulati in Inghilterra: quello di poter liberamente scegliere se, a chi e quanto attribuire ai beneficiari.

Com'è evidente la vicenda presenta complicati profili di diritto internazionale privato e processuale, che ovviamente non possono in questa sede essere esaminati.

Ai nostri fini rileva il fatto che la minore esclusa ha ritenuto di proporre l'azione davanti a un tribunale italiano, chiedendo che di questo trust ne venisse dichiarata la nullità per frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. o, comunque, la sua non riconoscibilità in Italia ai sensi dell'art. 13 Conv.

La ragione giuridica della nullità è individuata, come si legge nell'atto di citazione, nell'impossibilità di poter esercitare con successo l'azione di riduzione e ciò renderebbe pertanto il trust appunto nullo in quanto lesivo di un diritto fondamentale (quello alla legittima), contrastante con l'ordine pubblico. Si afferma in particolare, che l'azione di riduzione non può essere proposta perchè legittimati passivi dell'azione non possono essere nè il trustee, in quanto egli non può certo qualificarsi come soggetto che si è arricchito dei beni in trust, nè i beneficiari indicati nel trust, perchè essendo il trust, come detto, discrezionale, nulla essi hanno ricevuto e quindi neanche nei loro confronti si è verificato l'arricchimento. Si tratterebbe di un trust che "strutturalmente" impedisce l'esercizio dell'azione di riduzione e che pertanto sarebbe affetto da un vizio genetico.

Ulteriore argomento, contrario all'esperibilità dell'azione di riduzione contro il trustee, sarebbe costituito dalla ricostruzione della figura del trustee alla stessa stregua di un donatario gravato di un onere che abbia esaurito l'intero valore della donazione, con conseguente impossibilità di procedere alla riduzione di un'utilità inesistente; poiché il trustee – per definizione – non ritiene nulla a suo favore, l'utilità residua, sulla quale potrebbe appuntarsi l'azione, sarebbe appunto inesistente.

Si è ulteriormente evidenziato, quale ulteriore profilo critico la difficoltà di inquadrare l'atto dispositivo, esecutivo di un atto istitutivo di trust, come donazione indiretta, posto che destinatario del trasferimento di proprietà è il trustee, che non se ne arricchisce; e, correlativamente, la difficoltà di inquadrare come donazione il negozio con il quale il trustee trasferisce i beni al beneficiario (sembrando mancare anche lo spirito di liberalità, poiché questi adempie un'obbligazione, ancorché fiduciaria).

Problema ulteriore concerne l'individuazione dei criteri idonei a selezionare i beni che devono essere oggetto di imputazione: il potere del trustee di disporre dei beni in trust fa sì che essi possano essere trasformati in altri, ad esempio in denaro e, viceversa, il denaro potrebbe essere trasformato in un diverso bene.

Questa tesi non è nuova (è stata proposta da Lupoi - tra l'altro uno dei difensori del legittimario presunto leso - in un suo scritto del 2001 pubblicato sulla Rivista del Notariato) e fu all'epoca criticata da altri autori, che ritennero eccessiva la sanzione di nullità.

Un primo punto da cui partire concerne l'individuazione della struttura del trust familiare/liberale.

Anzitutto pare ormai consolidata l'idea secondo cui la sequenza atto istitutivo di trust-atto dispositivo dei beni dal disponente al trustee-assegnazione dei beni dal trustee ai beneficiari, non debba essere trattata in modo atomistico, ma in modo unitario, quale vicenda giuridica che ha come causa, ovvero scopo pratico, quello di realizzare una liberalità in favore dei beneficiari.

Le tesi secondo cui l'azione di riduzione non sarebbe concretamente esercitabile perché il trust determina interruzione del rapporto disponente-beneficiari e quindi gli atti traslativi non sarebbero, singolarmente considerati, liberalità, non pare quindi possa essere accolta, essendo il trustee, invece, mero strumento di passaggio dei beni dal disponente ai beneficiari (tesi, questa, accolta anche dall'amministrazione finanziaria, che considera il trustee – almeno in linea di principio – neutrale dal punto di vista fiscale).

Quanto alla tesi secondo cui l'utilità residua in capo al trustee, sulla quale potrebbe appuntarsi l'azione di riduzione, sarebbe inesistente, tesi che si fonda su una sorta di assimilazione tra trustee e donatario gravato da onere che esaurisce l'intera attribuzione, possono qui richiamarsi le conclusioni di Mengoni, il quale ritiene che la presenza dell'onere non è di ostacolo all'esercizio dell'azione di riduzione, perché l'onere è semplicemente un peso apposto all'attribuzione; poiché la legge stabilisce che l'onere è tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti del valore di ciò che ha ricevuto, se per effetto dell'azione di riduzione il valore della disposizione è ridotto (anche a zero) l'onere non sarà tenuto ad adempiere che in detti limiti e se ha adempiuto potrà ripetere il pagamento.

Pertanto una donazione o un legato gravati da un onere, cui può essere raffrontata l'istituzione di un trust liberale, si riuniscono alla massa e sono soggetti a riduzione senza detrarre il valore dell'onere.

La tesi della nullità anzitutto sembra forzare il dettato dell'art. 13 Conv.; se può accettarsi l'equivalenza tra "mancato riconoscimento" da parte dello Stato non trust e mancato dispiegamento degli effetti della legge straniera, non risulta immediato il nesso tra un trust "i cui elementi importanti ... sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione" e un trust che leda i diritti dei legittimari. Semmai, il dettato normativo sembrerebbe evocare, quale presupposto per il mancato riconoscimento, il riferimento ad un trust istituito e formulato artatamente, in maniera non conforme alla sua essenza, a uno strumento che, non avendo corrispondenti in alcuna legislazione che lo regola, diventa solo un simulacro giuridico vuoto di senso e privo di causa.

La seconda ragione di perplessità ha una natura, per così dire, funzionale e risiede nella necessità "non già di negare il riconoscimento al trust, o di arrendersi di fronte alle difficoltà che l'azione di riduzione classica incontra, bensì di individuare un'adeguata tutela dei legittimari".

Rispondere al problema della tutela dei legittimari lesi da un trust negandone l'ammissibilità sembra in effetti una soluzione troppo forte. Dire che il trust è nullo perché non sarebbe possibile esercitare l'azione di riduzione, sembra – secondo tale dottrina - andare "oltre il segno".

Diversamente dalla nullità, infatti, la sentenza di riduzione opera a vantaggio del legittimario, rispetto al quale i beni legati o donati si considerano mai usciti dal patrimonio del defunto; non così per quanto riguarda i creditori di quest'ultimo, i quali, ex art. 557, comma 3, c.c., ove il legittimario abbia accettato con beneficio d'inventario, non possono approfittare della riduzione da lui richiesta. Di contro, la nullità potrebbe essere fatta valere

da chiunque, e con azione imprescrittibile (a fronte della prescrizione decennale dell'azione di riduzione) e farebbe rientrare nel patrimonio del de cuius, sottoponendola alla successione legittima, più di quanto eccede la disponibile.

Sulla base delle conclusioni cui si è giunti in merito all'individuazione della struttura del trust liberale e degli effetti propri dell'azione di riduzione, che mira a recuperare alla massa ereditaria beni già di proprietà del defunto, può probabilmente affermarsi che l'azione esercitabile nei confronti di un trust lesivo della legittima sia un'azione di riduzione in senso proprio.

Nel caso del trust, infatti, l'azione mira proprio a recuperare un bene già di proprietà del disponente-defunto previa dichiarazione di inefficacia della clausola che ne giustifica il ritrasferimento al terzo beneficiario.

E allora anche il trust discrezionale pare attaccabile con l'azione di riduzione, essendo superabili, sulla base della valutazione degli interessi, le obiezioni (formali) secondo cui il trustee non è legittimato passivo in quanto non erede né donatario e, analogamente, i beneficiari non sono legittimati passivi in quanto potrebbero non avere (ancora) ricevuto nulla dal trustee.

Se si valuta invece la vicenda economica cui l'istituzione di un trust discrezionale dà luogo, cioè l'assetto di interessi che il disponente ha inteso realizzare tramite l'istituzione del trust e la titolarità intermedia del trustee prima del successivo trasferimento dei beni ai beneficiari, da considerarsi mero punto di passaggio dell'attribuzione si può rilevare come l'intento del disponente sia proprio quello di realizzare una liberalità tramite l'istituzione del trust. Legittimati passivi dell'azione saranno i beneficiari ove abbiano già ricevuto i beni ovvero il trustee nel caso di trust discrezionale. In relazione al patrimonio del disponente e dei soggetti che su di esso hanno delle legittime «aspettative» ciò che rileva è la costituzione a titolo gratuito del trust nonché la considerazione secondo cui al momento della morte del disponente è prospettabile un destinatario finale dell'arricchimento che determina la lesione dei diritti del legittimario.

Potrebbe farsi un'ulteriore passo avanti e cioè ritenere che, fino a quando non vi è effettiva lesione, mancherebbe l'interesse ad agire in capo al legittimario leso, così come accadrebbe, ad esempio, nel caso in cui il defunto avesse disposto del medesimo bene anziché mediante un trust, con una donazione sottoposta a condizione sospensiva.

Questo discorso mostra come il tecnicismo dei trust sia tale da rendere assolutamente incerta la materia, almeno fino all'affermarsi di un consolidato orientamento giurisprudenziale che indichi le corrette modalità applicative dell'azione di riduzione nei confronti di un trust.

### **Trust e responsabilità del professionista**

Qualche parola sulla responsabilità del professionista è utile spenderla, perchè la questione della responsabilità del professionista riguardo a un trust si pone in modo diverso rispetto alla stipula di altri atti in relazione al tecnicismo proprio di tale atto. Cioè, mentre una vendita il privato la fa da solo, nel trust c'è una maggiore vicinanza del professionista rispetto all'operazione. La giurisprudenza in sostanza afferma che se il professionista, diciamo, parla per "principii", allora fa accademia e non è responsabile, se invece "disegna" l'operazione, cioè fornisce al privato gli strumenti tecnici allora concorre nel reato. E nel trust il professionista è vicinissimo all'operazione, per cui i rischi sono molto elevati. Occorre anche considerare che siamo in presenza di una profonda trasformazione dell'ordinamento, perchè stiamo tutti diventando collaboratori dello Stato e che tali obblighi

di collaborazione possono rilevare in sede penale quali condotte omissive. Si sta verificando in sostanza uno spostamento dal punire quello che si fa al punire la mancata collaborazione. Non vorrei che si scivolasse verso l'obbligo di impedire...

Ritornando al problema del trust usato illecitamente, può ulteriormente osservarsi che l'ipotesi è quella del reato-contratto, cioè qui il fatto stesso di istituire un trust è reato. Naturalmente non si vuole dire che stipulare un trust è di per sé illecito, perché occorre inquadrare il trust nell'ambito del più generale panorama dei fenomeni segregativi. Il trust può quindi divenire illecito quando è usato per sottrarre i beni ai creditori. Le norme di riferimento sono l'art. 216 l. fall. (bancafallita fraudolenta), l'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e il già ricordato art. 11 del d. lgs. 74 del 2000.

La giurisprudenza ha chiarito che, rispetto a tali atti, non occorre che essi in sé presentino specifiche anomalie bensì che siano sufficienti a sottrarre i beni alle ragioni dei creditori. Ad es. la vendita di un immobile, che viene a essere sostituito dal denaro, più facilmente occultabile, è idonea a essere considerato atto fraudolento, pur essendo un atto normalissimo.

In tutti questi casi l'istituzione di un trust è automaticamente un fatto di reato (con conseguenze anche sul piano civilistico ai sensi dell'art. 1418 c.c., perché si tratta di atto che contrasta con norme imperative, cioè quelle penali). Naturalmente il trust potrebbe essere nullo anche per ragioni legate all'illiceità in concreto della sua causa.

### **Le modalità di protezione delle posizioni beneficiarie.**

Riguardo all'effetto protettivo del patrimonio familiare occorre distinguere tra la posizione del disponente e quella dei beneficiari del trust.

Rispetto al disponente l'istituzione del trust determina, se traslativo, la fuoriuscita del bene dal suo patrimonio, se autodichiarato, la mera apposizione di un vincolo sui beni. In entrambi i casi non v'è dubbio che si tratta di atti che potenzialmente possono pregiudicare i creditori, i quali potranno esercitare i consueti rimedi loro offerti dall'ordinamento, quali l'azione revocatoria, l'azione di nullità, l'azione di simulazione, il sequestro. E' evidente che il rischio di azioni da parte dei creditori sarà tanto più alto quanto più il trust verrà istituito in un periodo "sospetto". Da tale punto di vista va osservato che chi ritiene il trust idoneo mezzo di tutela del patrimonio rispetto ai creditori, non tiene conto della circostanza per cui, quantomeno riguardo al trust c.d. familiare, esso dà luogo a un trasferimento gratuito dei beni in capo al trustee, con conseguente possibilità di esercizio vincente dell'azione revocatoria da parte dei creditori. Le reazioni della giurisprudenza di fronte a trust del genere non si infatti fatte attendere e non sono pochi i casi in cui i giudici hanno pronunciato sentenze di accoglimento dell'azione revocatoria o concesso il sequestro conservativo dei beni. Se, poi, uno dei creditori è il fisco, l'utilizzazione del trust diviene oltremodo rischiosa e il ruolo del notaio molto delicato per i profili di responsabilità in cui egli può incorrere con riferimento, ad es., al reato di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte (profilo che ricorre anche riguardo ai trust c.d. commerciali, tema tuttavia estraneo al tema del convegno). Di questo profilo, se resterà tempo, parlerò alla fine.

Si impone anche un'ulteriore tema su cui riflettere, e che a mio avviso deve essere preso in considerazione al momento in cui si programma l'istituzione di un trust.

Poichè il termine trust significa anche "obbligazione", occorre chiedersi come debba essere considerato un trust al cui trustee il disponente non fornisce i mezzi per adempiere alle proprie obbligazioni o comunque mezzi non coerenti con la finalità del trust. E' dubbio infatti che, per così dire, "scientificamente", al trustee non vengano affidati i mezzi per adempiere alle proprie obbligazioni. Se ad es. il disponente trasferisce al trustee o vincola in trust la sola nuda proprietà, siamo certi che il trust sia effettivamente da lui voluto? La questione - che peraltro si è posta e si è posta anche riguardo al f.p. avente a oggetto la nuda proprietà - non è evidentemente di poco conto, perchè un trust non voluto è eliminabile dalla scena giuridica.

### **Il controllo del trust da parte del disponente**

E' regola propria del diritto dei trust quella secondo cui una volta istituito il trust il disponente dismette la propria posizione dominicale sui beni e non vanta alcun diritto nei confronti del trustee, salvo per ciò che risulta dall'atto istitutivo di trust.

A differenza del contratto, in cui una delle parti vanta diritti nei confronti dell'altra, nel trust ciò non accade e pertanto l'eventuale morte o incapacità del disponente è irrilevante (come invece accade in Italia per il mandato che in questi casi si estingue). A seguito dell'istituzione del trust nascono immediatamente posizioni giuridiche in favore dei beneficiari, che possono essere fatte valere non solo nei confronti del trustee ma anche nei confronti degli aventi causa dal trustee, salvo che si tratti di acquirenti a titolo oneroso in buona fede (cioè che non hanno notizia dell'esistenza del trust).

Quale conseguenza di ciò, in diritto inglese il trustee che si appropria dei beni in trust a proprio beneficio o ne dispone in favore di non beneficiari è colpevole di furto e i beni in trust non sono disponibili da parte dei creditori del trustee quale garanzia generica nè si trasferiscono agli eredi del trustee in caso di sua morte.

Quello descritto è, in breve, il quadro normativo ben raffigurato nell'art. 11 Conv.

Il rapporto tra il disponente e il trustee e la riserva di poteri in capo al primo, è questione della massima rilevanza, in quanto le vicende relative ai poteri del disponente ed al suo comportamento possono influenzare notevolmente la stessa validità del trust quale meccanismo fondato sull'affidamento.

Tale complessità di analisi della posizione giuridica del disponente si accresce, evidentemente, con riferimento al trust c.d. autodichiarato, nel quale vi è coincidenza soggettiva tra disponente e trustee.

Ciò che si esamina in questa sede non concerne, in senso stretto, l'esercizio di poteri diretti sui beni in trust, bensì i limiti di esercizio di eventuali poteri di controllo dell'esercizio dell'affidamento da parte del trustee.

Le leggi regolatrici straniere prevedono che il disponente possa riservarsi tali poteri di controllo in sede di istituzione di un trust, e ciò è confermato dalla stessa Conv. Aja, all'art. 2, il quale prevede che la ritenzione in capo al disponente di "rights" e "powers" (diritti e poteri), tradotti in italiano con il termine tecnico "prerogative", non esclude la riconoscibilità del trust.

Poichè però l'affidamento al trustee di una situazione giuridica soggettiva non determina il sorgere di alcun rapporto obbligatorio tra disponente e trustee, il quale non deve quindi "rendere conto" della sua attività al disponente, è necessario che i beni siano "effettivamente" posti sotto il controllo del trustee, il quale deve godere di autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed è responsabile non nei confronti del disponente ma dei beneficiari del trust.

L'aspetto più delicato, che può dar luogo a controversie, concerne l'individuazione dei limiti superati i quali la riserva di poteri in capo al disponente fa sì che la fattispecie non sia più riconducibile al trust ma a figura giuridica diversa (ad es. al mandato). Il trustee che "ubbidisce" al disponente non è, infatti, qualificabile come tale bensì come mandatario, con tutto ciò che ne consegue in punto di opponibilità ai terzi dell'effetto di separazione patrimoniale che scaturisce dall'istituzione del trust.

Naturalmente è da escludere che il dato formale sia sufficiente ad escludere che il trustee sia "eterodiretto". Il fatto che l'atto istitutivo taccia in merito ai poteri del disponente non esclude, infatti, che la situazione concreta sia tale da ricondurre la sua posizione da quella di mero "controllo" a quella di "direzione" del trustee (e quindi dell'affidamento).

Queste situazioni, in diritto inglese, rientrano nell'ambito della tematica dello "sham".

Occorre però distinguere tra fattispecie in cui non si ha vero trust, cioè fattispecie definibili come "sham", termine traducibile con "fasullo" e fattispecie in cui invece si è comunque in presenza di un trust, ma questo è un trust "bare", cioè un trust nudo in favore dello stesso disponente, nel quale il trustee, appunto, non è tale ma è un mero mandatario.

Questa distinzione è estremamente importante e serve a comprendere come non si debba ragionare in modo unitario, considerando necessariamente tutte le fattispecie in cui il disponente si riserva eccessivi poteri come fattispecie in cui non si può parlare di trust. La verifica va effettuata in concreto, distinguendo, appunto, i casi in cui manca fin dall'origine la volontà di istituire un trust, fattispecie riconducibile, in diritto italiano, alla simulazione assoluta, e fattispecie in cui, pur essendovi la volontà di istituire il trust, il concreto atteggiarsi del rapporto conduce a ritenere che il trustee sia privo di reale indipendenza ed autonomia e che quindi il rapporto stesso, va in realtà riqualficato in modo diverso, a dispetto dell'esistenza di un formale atto istitutivo di trust.

Rientra nella tematica del controllo del disponente anche la fattispecie in cui il trust contenga una espressa clausola di revocabilità.

In base al diritto inglese, per regola generale un trust non è revocabile dal disponente, salvo che costui si sia riservato nell'atto istitutivo il potere di revocarlo.

Esistono comunque ipotesi di trust che sono irrevocabili per espressa disposizione di legge: è il caso, ad esempio, dei trusts istituiti ai sensi del Deeds od Arrangement Act 1914 o dell'Insolvency Act 1986 e mediante i quali un soggetto, essendo gravato da debiti, trasferisce i propri beni ad un trustee affinché costui provveda a liquidarli ed a distribuire il ricavato ai creditori del disponente.

Per effetto della sua revoca, il trust cessa (sia pure ex nunc) di produrre i suoi effetti e viene in essere un resulting trust, dovendo i beni in trust "tornare" nel patrimonio del disponente.

La revoca del trust non deve pertanto essere confusa con la cessazione anticipata del trust, la quale comporta invece che i beni in trust vengano attribuiti ai beneficiari finali prima della scadenza prevista nell'atto istitutivo.

L'istituzione di un trust revocabile da parte del disponente, pertanto, non è affatto vietata dalle leggi regolatrici dell'istituto.

Occorre, però, chiedersi se vi siano altre ragioni che ostino alla scelta di un trust revocabile.

A tale riguardo, occorre prima di tutto osservare che, se il disponente può a suo piacimento porre nel nulla il trust, ciò comporta che quest'ultimo sia sottoposto ad una condizione risolutiva meramente potestativa ovvero, alternativamente, al potere di recesso del disponente.

Sotto tale profilo, la clausola di revocabilità parrebbe doversi considerarsi ammissibile: in estrema sintesi, quanto alla condizione risolutiva meramente potestativa essa, secondo la costante giurisprudenza, non ricade nel divieto posto, per quella sospensiva, dall'art.1355 c.c.; quanto al recesso, nulla pare ostare, visto l'art.1373 c.c., alla sua previsione.

Né il discorso sostanzialmente muta se si ipotizza che il trust revocabile abbia natura liberale: appare plausibile ritenere che il tradizionale principio d'irrevocabilità della donazione non abbia più spazio nell'ordinamento attuale e da ciò consegue la probabile ammissibilità, in un trust liberale, tanto di una condizione risolutiva meramente potestativa quanto di una clausola di recesso.

Il problema posto dal trust revocabile (sia esso o meno liberale) parrebbe in realtà, anch'esso da inquadrare nell'ambito del più ampio problema del controllo del trust da parte del disponente.

Anche con riferimento al trust revocabile, pertanto, la tematica, delicata e sfuggente – che va risolta caso per caso – è relativa all'individuazione del discrimine fra controllo lecito e controllo illecito del disponente sul trust.

Ricapitolando quanto fin qui detto, laddove nel caso concreto possa ritenersi che il disponente eserciti un illecito controllo sul trust, quest'ultimo corre il rischio di essere riquilificato in termini di mero mandato o, addirittura, di esser dichiarato nullo per simulazione, così in ambo i casi venendosi a vanificare l'originario intento negoziale del disponente.

In conclusione, come già ha rilevato la dottrina, l'istituzione di un trust revocabile appare seriamente esposta al rischio suddetto, con tutte le implicazioni, sia civilistiche che fiscali, che ne conseguono.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61 del 2010 afferma infatti sia che il trust revocabile è una fattispecie di interposizione fittizia di persona, con conseguente imputazione dei redditi al disponente; essa prevede inoltre tutta una serie di casi in cui il trust non è opponibile al fisco. La circolare non è del tutto condivisibile, tuttavia, in un recente interpello (inedito), l'Agenzia ha in sostanza condiviso il principio, da me affermato in un articolo di commento alla circolare medesima pubblicato nel 2011 che l'inopponibilità del trust al fisco si ha tutte le volte in cui non si può ritenere che i beni oggetto di trust siano stati trasferiti irreversibilmente al trustee.

Dal lato dei beneficiari, tra i quali vi può essere anche lo stesso disponente, invece, è forse possibile individuare strumenti che consentano di proteggerle, sia pure entro certi limiti.

In primo luogo va ricordato che la legge inglese considera nulla una clausola che vieti al beneficiario di un trust, sia egli un beneficiario di reddito o un beneficiario finale, di trasferire (inter vivos o mortis causa) il proprio diritto. Anche il nostro ordinamento prevede una norma simile, nell'art. 1379 c.c., che com'è noto consente di prevedere il divieto di alienazione entro certi limiti, ma in ogni caso con efficacia obbligatoria.

Nel diritto dei trust viene prima di tutto in questione il trust discrezionale. In tale figura è il trustee che sceglie se, a chi e quanto attribuire ai beneficiari dei beni in trust, siano essi capitale o reddito. Al di là delle questioni di compatibilità di una tale clausola con il diritto interno, occorre chiedersi se davvero in questo caso il beneficiario sia al sicuro dall'aggressibilità della propria posizione da parte di un creditore. Può certamente affermarsi che, in questo caso, il beneficiario (di reddito o finale), pur se nominativamente individuato, non vanta alcuna pretesa qualificabile in termini di "diritto", nei confronti del trustee e che quindi non vi sia una posizione giuridica da aggredire. D'altro canto, però, potrebbe

affermarsi che il beneficiario sia invece titolare di un'aspettativa giuridica, atteso che la fattispecie in cui il trustee debba scegliere se, a chi e quanto attribuirgli, assomigli molto a una liberalità fatta sotto condizione sospensiva (costituita dall'essere selezionato dal trustee nell'esercizio del suorelativo potere). Si tratta tra l'altro di condizione sospensiva neppure meramente potestativa, perché è un terzo (il trustee) e non il disponente, a effettuare la scelta facendola o meno avverare. Occorre ragionare, infatti, non dal punto di vista del diritto inglese, secondo il quale il soggetto esposto alla discrezionalità del trustee ha solo la "speranza" di diventare beneficiario", ma del diritto civile, nel cui ambito questa "speranza" appare essere, appunto, un'aspettativa giuridica. Va da sé, naturalmente, che il tentativo di redigere l'atto stabilendo espressamente che una certa posizione beneficiaria non attribuisce al titolare un'aspettativa "giuridica" ma "di fatto", pare destinato al fallimento, poichè la qualificazione di una posizione giuridica non disponibile da parte dei privati. Ne consegue che i creditori del beneficiario potranno aggredire tale aspettativa giuridica, pignorandola o sequestrandola, ciò che impedirà in radice al beneficiario di ricevere qualsiasi attribuzione futura.

Viene allora in questione un'altra tecnica, che è quella del "protective trust". Esso in diritto inglese è consentito però solo per i beneficiari vitalizi di reddito, cioè in riferimento a soggetti che sono titolari di pretese (cioè di diritti) verso il trustee e non è quindi applicabile riguardo ai beneficiari di un trust discrezionale per mancanza del relativo presupposto.

Questa norma, prevista dalla section 33 del Trustee Act 1925 inglese nonché da altre leggi straniere, prevede che al verificarsi di uno degli eventi in essa previsti, ad es. il pignoramento o il sequestro, il diritto del beneficiario cessa e il trust diventa, nei confronti di costui, trust discrezionale.

Ora, secondo il diritto inglese, è vietato attribuire un diritto sottoposto ad una condizione risolutiva ("condition subsequent") data dall'eventuale alienazione del diritto stesso, ovvero dal suo eventuale pignoramento o sequestro, ovvero infine dall'eventuale fallimento del suo titolare: in casi del genere, infatti, il diritto viene qualificato come "conditional interest" e la condizione è affetta da nullità (in quanto tendente ad eludere il cennato divieto della clausola che sancisce l'intrasferibilità del diritto): essa, cioè, si ha per non apposta. Direi che questo divieto debba anzitutto pacificamente valere anche per il diritto interno.

E' invece ammessa la clausola che attribuisce un diritto destinato a durare "fino a che" ("until") non si verificheranno gli eventi suddetti: in tal caso il diritto assume la qualifica di "determinable interest" e la clausola è valida.

La ragione di questo radicalmente differente trattamento delle due clausole nel diritto inglese viene spiegata alla luce del fatto che, mentre nel caso di determinable interest il diritto nasce con una limitazione strutturale (diremmo quasi ontologica), cioè "intrinsecamente instabile", nel caso del conditional interest il diritto nasce pieno (cioè privo di limiti "interni" al suo contenuto), ma la clausola condizionale (che viene – appunto – vista come un limite "esterno" a detto contenuto) lo fa indebitamente estinguere prima che esso riesca ad esplicarsi in tutta la sua ampiezza.

Questa distinzione però discende dal tecnicismo degli atti di trasferimento immobiliare nel diritto inglese e fa sì che il determinable interest risulti, agli occhi del civilista, come un istituto sui generis (cioè come una sorta di "termine finale incertus an"), difficilmente omologabile con le nostre categorie e al limite confondibile con la nostra condizione risolutiva, in quanto gli eventi futuri ivi dedotti sono – appunto – caratterizzati dall'incertezza.

Grazie a tale meccanismo negoziale, il quale in sostanza, all'avverarsi di determinati eventi futuri ed incerti che potrebbero far perdere al beneficiario il proprio diritto, degrada quest'ultimo (il quale – per le ragioni sopra esposte - ha natura di determinabile interest) da diritto di credito a mera aspettativa, l'ordinamento inglese consente di tutelare adeguatamente un soggetto.

Nel meccanismo in questione, gli eventi sopra descritti costituiscono in pratica, al tempo stesso, presupposto dell'estinzione del diritto del soggetto beneficiario del trust fixed e dell'insorgere, a favore di costui, di una mera aspettativa nel connesso trust discrezionale.

Ora, ammesso che la clausola sia consentita, non pare che essa cambi la situazione dal punto di vista pratico, perchè se è vero che il beneficiario di un trust discrezionale è titolare di un'aspettativa giuridica, ciò non impedisce al creditore di aggredirla, come si è visto.

In ogni caso la clausola non pare compatibile con il nostro ordinamento, forse non tanto perchè nel nostro ordinamento la pignorabilità di qualunque bene o diritto del debitore è la regola, salvi i limiti risultanti da previsioni di legge di segno contrario, potendo appunto essere la legge straniera, applicabile in forza della Conv. Aja, costituire la fonte dell'impignorabilità, quanto - e probabilmente soprattutto - perchè questa ibrida situazione giuridica soggettiva non esiste nel nostro ordinamento, che conosce solo il termine e la condizione risolutiva (e sottoporre il diritto alla condizione risolutiva che esso venga sequestrato o pignorato non è consentito neanche dalla legge straniera).

In ogni caso, anche l'applicabilità della legge straniera in questione non appare del tutto compatibile con l'ordinamento interno, che è fatto salvo dall'art. 15 Conv., perchè essa prevede un impedimento alla pignorabilità avente carattere generale, laddove invece nel nostro ordinamento i casi di impignorabilità sono limitati, in sostanza, ai crediti alimentari.

L'unica possibilità di protezione della posizione beneficiaria appare quindi essere costituita da una clausola che precluda il sequestro, il pignoramento e l'acquisizione al fallimento del beneficiario solo per la porzione dell'erogazione spettante al beneficiario di reddito cui il giudice attribuisca natura e funzione effettivamente alimentari.